



**AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE
di PIACENZA**

“Autorità di Ambito di Piacenza”

Convenzione

Convenzione tra gli Enti locali ricadenti nell'ambito territoriale di Piacenza ai sensi della legge regionale n. 10/2008

Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione

1. I Comuni di:
AGAZZANO, ALSENO, BESENZONE, BETTOLA, BOBBIO, BORGONOVO VAL TIDONE, CADEO, CALENDASCO, CAMINATA, CAORSO, CARPANETO PIACENTINO, CASTELL'ARQUATO, CASTEL SAN GIOVANNI, CASTELVETRO PIACENTINO, CERIGNALE, COLI, CORTE BRUGNATELLA, CORTEMAGGIORE, FARINI, FERRIERE, FIOREZZUOLA D'ARDA, GAZZOLA, GOSSOLENGO, GRAGNANO TREBBIENSE, GROPPARELLO, LUGAGNANO VAL D'ARDA, MONTICELLI D'ONGINA, MORFASSO, NIBBIANO, OTTONE, PECORARA, PIACENZA, PIANELLO VAL TIDONE, PIOZZANO, PODENZANO, PONTE DELL'OLIO, PONTENURE, RIVERGARO, ROTTOFRENO, SAN GIORGIO PIACENTINO, SAN PIETRO IN CERRO, SARMATO, TRAVO, VERNASCA, VIGOLZONE, VILLANOVA SULL'ARDA, ZERBA, ZIANO PIACENTINO e l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PIACENZA, stabiliscono di esercitare le funzioni di loro spettanza relative al servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti solidi urbani tramite la forma dell'ufficio comune per l'esercizio associato di funzioni, attività e servizi comunali, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, denominato "Autorità d'Ambito di Piacenza".
2. Ai sensi dell'art. 30 comma 2 della legge regionale n. 10/2008, l'Autorità d'ambito di Piacenza ha personalità giuridica di diritto pubblico.
3. La Provincia di Piacenza rappresenta l'Ente Capofila della Convenzione.
4. L'esercizio della competenza di gestione e l'assetto delle rispettive responsabilità in relazione ad ogni specifica funzione sono definiti dalla presente convenzione, dai regolamenti che da essa derivano e dagli atti di organizzazione successivamente adottati dai soggetti competenti.
5. In particolare, la forma di cooperazione tra gli enti convenzionati è tesa ad assicurare:
 - a) un'identificabile ed unitaria responsabilità nell'azione di programmazione e di realizzazione degli interventi;
 - b) il superamento della frammentazione esistente nell'organizzazione e nella conduzione dei servizi, consentendo il raggiungimento di dimensioni gestionali dei servizi sufficientemente ampie ed idonee all'industrializzazione;
 - c) la separazione tra funzioni amministrative e gestione imprenditoriale dei servizi;
 - d) il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standards di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti;
 - e) la gestione dei servizi negli ambiti territoriali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
 - f) il raggiungimento di un regime tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all'interno dell'ambito.

Art. 2 - Durata e modifica

1. La presente convenzione, che ha durata trentennale e che può essere rinnovata, opera con decorrenza dal 1 Gennaio 2009 e può comunque essere sciolta per il venire meno dei fini per i quali è stata stipulata. La convenzione è altresì sciolta di diritto in caso di abrogazione della legge istitutiva.
2. La presente convenzione può essere sempre modificata con deliberazione dell'Assemblea, assunta a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentativa anche della maggioranza assoluta degli Enti locali, senza che ciò comporti la necessità di provvedimenti dei consigli degli Enti convenzionati

Art. 3 - Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione degli Enti locali all'Autorità sono così determinate:
 - a. alla Provincia di Piacenza è attribuito un numero di quote pari a 2,1 millesimi calcolato dividendo il valore totale delle quote per dieci e per il numero totale degli Enti locali partecipanti;
 - b. a ciascun Comune è attribuito un numero di quote calcolato sulla differenza tra il valore totale delle quote e quello attribuito alla Provincia e determinato per un decimo in ragione del numero dei comuni e per nove decimi in base alla popolazione residente di ciascun comune come risultante dall'ultimo censimento:

1	AGAZZANO	8,9
2	ALSENO	17,9
3	BESENZONE	5,3
4	BETTOLA	12,9
5	BOBBIO	15,1
6	BORGONOVO VAL TIDONE	25,4
7	CADEO	20,7
8	CALENDASCO	9,9
9	CAMINATA	3,1
10	CAORSO	17,4
11	CARPANETO PIACENTINO	25,5
12	CASTELL'ARQUATO	17,6
13	CASTEL SAN GIOVANNI	42,9
14	CASTELVETRO PIACENTINO	18,5
15	CERIGNALE	2,8
16	COLI	5,7
17	CORTE BRUGNATELLA	4,9
18	CORTEMAGGIORE	16,3

19	FARINI	8,5
20	FERRIERE	8,9
21	FIORENZUOLA D'ARDA	47,6
22	GAZZOLA	7,8
23	GOSSOLENGO	14,9
24	GRAGNANO TREBBIENSE	13,9
25	GROPPARELLO	10,1
26	LUGAGNANO VAL D'ARDA	16,4
27	MONTICELLI D'ONGINA	19,9
28	MORFASSO	6,7
29	NIBBIANO	10,2
30	OTTONE	4,6
31	PECORARA	5,2
32	PIACENZA	327,5
33	PIANELLO VAL TIDONE	9,6
34	PIOZZANO	4,4
35	PODENZANO	27,6
36	PONTE DELL'OLIO	18,5
37	PONTENURE	19,9
38	RIVERGARO	20,8
39	ROTOFRENO	32,2
40	SAN GIORGIO PIACENTINO	19,9
41	SAN PIETRO IN CERRO	5,3
42	SARMATO	10,9
43	TRAVO	8,9
44	VERNASCA	10,4
45	VIGOLZONE	14,2
46	VILLANOVA SULL'ARDA	8,6
47	ZERBA	2,6
48	ZIANO PIACENTINO	11,1
49	PROVINCIA DI PIACENZA	2,1

2. Le quote vengono aggiornate dall'Autorità entro tre mesi dalla pubblicazione del censimento generale della popolazione.
3. Nel caso di svolgimento delle ulteriori funzioni di cui all'art. 8 della presente convenzione, le quote

sono stabilite con i medesimi criteri applicabili limitatamente ai Comuni che abbiano previsto la devoluzione delle funzioni medesime ed alla Provincia.

Art.4 - Rapporti finanziari e forme di consultazione

1. Con la disciplina dell'ordinamento e del funzionamento dell'Autorità, stabilita dalla presente convenzione, sono regolati i reciproci obblighi e garanzie degli Enti partecipanti, nonché le reciproche forme di consultazione.
2. Le spese sostenute dall'Autorità per l'esercizio delle proprie attività relative al servizio idrico e al servizio rifiuti trovano di regola copertura nell'ambito delle tariffe dei servizi secondo quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 10/08 e dall'art. 154 del D.Lgs 152/2006.
3. Qualora, con riferimento al servizio idrico e al servizio rifiuti, risulti indispensabile prevedere spese non coperte con le modalità di cui al comma precedente, gli Enti partecipanti provvedono al relativo finanziamento in ragione delle quote di partecipazione loro spettanti. Le relative risorse sono trasferite all'Autorità per il 50% entro il mese di Marzo e per la quota restante entro Dicembre dell'esercizio di competenza.

Art. 5 - Funzioni

1. L'Autorità assume la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali convenzionati ed esercita tutte le funzioni relative all'organizzazione ed alla gestione dei servizi ad essi spettanti, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica e cessazione. In particolare, l'Autorità provvede, in conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale 10 /2008 art. 30 comma 5, a:
 - a) definire l'organizzazione del servizio e scegliere per ciascun servizio le forme di gestione nel rispetto della normativa di settore;
 - b) attivare ed eventualmente ampliare le modalità di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale previste dalle indicazioni della regione;
 - c) definire un piano degli investimenti con gradi di priorità differenziati;
 - d) determinare e approvare l'articolazione tariffaria per bacini gestionali omogenei sulla base dei parametri di riferimento definiti ai sensi dell'art. 28, comma 2 della legge regionale n. 10/2008;
 - e) bandire e svolgere le gare nonché affidare il servizio;
 - f) definire le penali di natura contrattuale che saranno introitate;
 - g) controllare il servizio reso dal gestore nel rispetto delle specifiche norme di affidamento;
 - h) prevedere le forme di partecipazione degli utenti organizzati in sede locale
2. Sono inoltre di competenza dell'Autorità:
 - a) l'adozione dei regolamenti dei servizi;
 - b) la proposta per l'individuazione delle aree di salvaguardia ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006;
 - c) l'emanazione dei criteri per la stesura delle norme regolamentari per gli scarichi che recapitano in fognatura ai sensi dell'art. 107 del D.lgs 152/2006
 - d) la titolarità delle concessioni di acqua pubblica di cui all'ar. 42 comma 1 del Reg. reg. 41/2001;
 - e) la gestione dei rapporti con i proprietari della dotazioni patrimoniali destinate alla produzione

dei servizi.

Art. 6- Svolgimento di ulteriori funzioni da parte dell'Autorità d'ambito

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 25/99, l'Autorità può assumere e svolgere altre funzioni amministrative. L'Autorità in particolare può assumere l'esercizio di funzioni amministrative attinenti alla pianificazione, all'organizzazione ed al controllo della gestione di altri servizi pubblici locali.
2. Nel caso in cui le nuove funzioni riguardino l'insieme dei comuni, laddove sussistano le seguenti condizioni:
 - a. coerenza e compatibilità rispetto a quelle già svolte;
 - b. sussistenza delle condizioni organizzative adeguate all'interno dell'Autorità.la relativa deliberazione è assunta all'unanimità dei componenti l'Assemblea.
3. La deliberazione di assunzione delle nuove funzioni definiscono contestualmente il riparto degli oneri di esercizio.
4. Nel caso in cui le nuove funzioni riguardino un numero limitato di comuni, su analisi preventiva di carattere organizzativo ed economico-finanziario effettuata dal Direttore, l'Assemblea approva a maggioranza la deliberazione di assunzione dei servizi *per conto*, con oneri a totale carico dei comuni interessati.
5. L'affidamento da parte degli Enti locali degli ulteriori servizi non comporta che gli Enti partecipanti alla presente convenzione deliberino la modifica della stessa.

Art. 7 - Assemblea

1. E' istituita l'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, composta dai Sindaci dei comuni e dal Presidente della Provincia di Piacenza sottoscrittori la presente convenzione.
2. All'Assemblea possono essere invitati a partecipare i soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.
3. L'Assemblea può adottare un proprio regolamento di funzionamento.
4. Il Direttore svolge funzioni di Segretario dell'Assemblea.
5. I Sindaci dei comuni e il Presidente della Provincia aderenti garantiscono che nello sviluppo del procedimento di decisione riguardante l'attività dell'Autorità, attuano strumenti di coinvolgimento delle rispettive Giunte e dei Consigli degli enti di appartenenza, laddove le decisioni dell'Assemblea ineriscano competenze tipiche di questi organi di governo.

Art 8 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di consultazione e regolazione dei rapporti tra gli Enti locali partecipanti alla presente forma di cooperazione; gli esiti delle adunanze si traducono in manifestazioni di volontà attraverso deliberazioni disciplinate dalla presente convenzione. Competono all'Assemblea:
 - a) l'approvazione dei piani d'ambito relativi al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
 - b) i programmi di investimento;
 - c) la determinazione del sistema tariffario e delle tariffe;
 - d) le modalità di individuazione dei gestori per l'affidamento del servizio idrico integrato e gestione

rifiuti urbani, l'approvazione dei contenuti essenziali relativi ai contratti di servizio, ivi comprese le carte di servizio pubblici ex art. 23 legge regionale n. 25/1999;

- e) l'adozione dei regolamenti interni;
- f) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e delle relative variazioni;
- g) l'approvazione del rendiconto;
- h) l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza;
- i) l'assunzione di ulteriori funzioni ai sensi dell'art. 6;

Art. 9 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, in sessioni ordinarie, per l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché straordinariamente, tutte le volte che il Presidente dell'Autorità o un terzo degli Enti consorziati in ragione delle quote di rappresentatività ne facciano richiesta.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Autorità mediante lettera, fax o altri mezzi elettronici o, in caso di urgenza, mediante telegramma. L'avviso di prima e seconda convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e deve comunque pervenire agli Enti consorziati almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta, termine che può essere ridotto a ventiquattro ore nei suddetti casi di urgenza. La seconda convocazione dell'Assemblea dovrà avvenire non prima delle 24 ore successive alla prima convocazione.
3. In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti gli Enti consorziati.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Autorità. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e le sue votazioni avvengono in modo palese.
5. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza degli Enti consorziati che rappresentino i due terzi delle quote di rappresentatività; in seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualora le quote di rappresentatività degli Enti intervenuti rappresentino la maggioranza delle quote. Non è ammessa la delega tra Enti partecipanti all'Autorità.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con la maggioranza dei voti favorevolmente espressi dai presenti in base alle quote di rappresentatività detenute.
7. Le deliberazioni relative alle lettere a), b), c), g) dell'art. 8 sono adottate a maggioranza delle quote di partecipazione rappresentative della maggioranza degli Enti Locali associati.
8. Qualora per tre volte consecutive l'Assemblea non possa validamente costituirsi o possa deliberare per il mancato rispetto delle condizioni stabilite ai commi 5, 6 e 7, alla quarta volta l'Assemblea è comunque regolarmente costituita in deroga alle citate condizioni. L'Assemblea così costituita delibera, in deroga a quanto previsto ai commi 6 e 7 a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti.
9. Delle sedute dell'assemblea è redatto sintetico processo verbale a cura del Direttore in funzione di Segretario dell'Assemblea. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Direttore ed inviato agli Enti convenzionati.

Art. 10 - Il Presidente

1. Il Presidente dell'Autorità di Ambito è eletto dall'Assemblea; la seduta per la prima elezione del

Presidente è convocata e presieduta dal Presidente dell'Agenzia d'Ambito per i Servizi Pubblici di Piacenza o, in caso di suo impedimento, dal Presidente della Provincia.

2. Il Presidente dura in carica cinque anni, è eletto a scrutinio palese, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione rappresentativa della maggioranza assoluta degli Enti locali convenzionati. Possono essere nominati il Presidente della Provincia o un Sindaco di un Comune convenzionato. La cessazione dalla carica di Presidente della Provincia o di Sindaco comporta la cessazione dalla carica di Presidente dell'Autorità di Ambito.
3. Non possono essere nominati Presidente, i dirigenti, gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza dei gestori dei servizi affidati all'Autorità d'ambito, nonché coloro che, nella qualità di imprenditori o amministratori di società commerciali, abbiano rapporti d'affari con i citati gestori costituenti situazioni di oggettivo conflitto di interessi. L'incompatibilità può essere rilevata in qualunque momento dall'Assemblea, che delibera la decadenza a maggioranza delle quote di partecipazione presenti.
4. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza istituzionale dell'Autorità;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea;
 - c) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza;
 - d) nomina il Direttore;
 - e) vigila sul buon funzionamento degli uffici e sull'operato del Direttore.
5. Il Presidente nomina, tra i componenti dell'Ufficio di Presidenza, un vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento; in caso di assenza o impedimento di entrambi, il Presidente è sostituito dal componente più anziano d'età dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 11 – Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto di 7 membri compreso il Presidente.
2. Possono far parte dell'Ufficio di presidenza il Presidente della Provincia e i Sindaci dei Comuni convenzionati.
3. Sei componenti sono eletti con voto palese dall'Assemblea su proposta del Presidente. L'Ufficio di Presidenza dura in carica cinque anni. La cessazione dalla carica di Sindaco o Presidente comporta la decadenza da componente e la sostituzione fino alla scadenza del quinquennio. La cessazione anticipata dalla carica di Presidente non comporta la decadenza dell'Ufficio di Presidenza.
4. Valgono per i componenti dell'Ufficio di Presidenza le incompatibilità previste per il Presidente.

Art. 12 – Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza, convocato e presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi della presente convenzione, svolge funzioni di supporto e di attività istruttoria a sostegno del Presidente e dell'Assemblea.
2. La convocazione dell'Ufficio di Presidenza avviene con qualsiasi mezzo, anche telefonico e con un preavviso di almeno 24 ore, indicando l'ordine del giorno dei lavori. Delle determinazioni dell'Ufficio di Presidenza è redatto a cura del Direttore sintetico verbale che rimane agli atti dell'autorità.
3. La presenza dei componenti alle sedute dell'Ufficio di presidenza può essere garantita anche attraverso l'uso della videoconferenza o di strumenti di comunicazione equivalenti.

Art. 13 – Struttura organizzativa dell’Autorità di ambito

1. Per l’esercizio in forma associata delle funzioni affidate dagli Enti partecipanti, l’Autorità di ambito si avvale dell’Ufficio comune.
2. L’Ufficio opera con personale degli Enti locali partecipanti o delle loro forme associative, che viene funzionalmente affidato a tempo pieno o parziale. Il costo del personale è integralmente rimborsato all’Ente di appartenenza.
3. L’Ufficio ha sede presso i locali in Piacenza, Via Taverna n. 74/A, che vengono eletti sede dell’Autorità. Presso la sede è istituito l’albo pretorio per la pubblicazione degli atti e documenti, quando stabilito dalla legge e dai regolamenti. La sede e gli uffici potranno essere trasferiti in altro luogo dell’Ambito Territoriale Ottimale con deliberazione dell’Assemblea.
4. L’Ufficio è diretto da un Direttore, nominato ai sensi del successivo articolo 14, che risponde all’Assemblea e al Presidente dell’Autorità.
5. L’Assemblea approva il Regolamento di organizzazione dell’Ufficio comune.

Art. 14 – Il Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Presidente tra soggetti dotati di elevata competenza gestionale ed amministrativa nel settore dei servizi pubblici già dipendenti degli Enti convenzionati, previa intesa con il Sindaco o il Presidente dell’Ente di provenienza che, conseguentemente, pone l’interessato alle dipendenze funzionali dell’Autorità. Con l’atto di nomina, sentito l’Ufficio di Presidenza, il Presidente definisce i termini contrattuali del Direttore.
2. In attuazione delle disposizioni presidenziali, il soggetto competente dell’Ente Capofila provvede a perfezionare i relativi rapporti contrattuali.
3. Al Direttore sono attribuite le funzioni e responsabilità tipiche della dirigenza degli enti locali; spettano, in particolare, i seguente compiti:
 - a) attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dall’Assemblea;
 - b) adozione di tutti i provvedimenti che non siano riservati all’Assemblea, al Presidente e all’Ufficio di Presidenza;
 - c) l’adozione di autonomi poteri di spesa e gestione finanziaria, nei limiti (...) stabiliti nel bilancio annuale di previsione;
 - d) responsabilità della struttura tecnico-operativa e gestione della medesima con atti di organizzazione e distribuzione di compiti e responsabilità;
 - e) stipulazione, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 comma 4 della legge regionale 10/2008 con la sola eccezione degli atti o intese di mero indirizzo, di tutti gli atti che impegnano l’Autorità verso l’esterno, ivi compresi i contratti per l’affidamento in concessione del servizio idrico integrato e del servizio gestione rifiuti urbani;
 - f) rappresentanza in giudizio dell’Autorità, previa autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza;
 - g) controllo operativo, tecnico e gestionale sulla conduzione e sull’erogazione del servizio da parte del soggetto gestore;
 - h) irrogazione delle sanzioni ai Gestori previste dalla legge o dai contratti di servizio;
4. L’incarico di Direttore può essere revocato dal Presidente con atto motivato, sentito l’Ufficio di Presidenza.
5. Il regolamento definisce le modalità di esercizio delle funzioni di direzione.

Art. 15 - Bilancio - principi contabili

1. L'Autorità ha un proprio bilancio annuale di previsione ed il rendiconto della sua gestione. (...)
2. La gestione contabile si uniforma al principio del pareggio tra entrate e spese.
3. La formazione e gestione degli strumenti finanziari e contabili dell'Autorità si richiama ai principi dell'ordinamento contabile e finanziario (...) degli Enti locali e segue le procedure previste dal regolamento.
4. I documenti di bilancio preventivo e di rendiconto dell'Autorità d'ambito sono allegati rispettivamente al bilancio di previsione e al rendiconto della Provincia/del Comune di, in qualità di Ente Capofila.
5. Le entrate nel bilancio sono costituite ordinariamente da un canone che trova di regola copertura nell'ambito delle tariffe dei servizi secondo quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 10/08.
6. Gli enti partecipanti possono provvedere al finanziamento di spese non coperte con le modalità di cui al comma precedente in ragione delle quote di partecipazione loro spettanti.
7. Al fine di consentire agli enti contraenti di programmare il complesso delle spese entro i propri bilanci, lo schema di bilancio di previsione dell'Autorità è trasmesso ai partecipanti entro il 30 Settembre di ogni anno ed è approvato entro il successivo 31 Ottobre. Il rendiconto consuntivo è approvato entro il 15 Marzo di ogni anno.
8. L'assemblea ha facoltà di eleggere un revisore secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento.
9. I documenti di bilancio preventivo e di rendiconto dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono trasmessi al Comitato di vigilanza sulle risorse idriche e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio entro quindici giorni dalla loro adozione.

Art. 16 - Composizione delle controversie

1. Gli enti convenzionati concordano di devolvere all'Assemblea la composizione di controversie relative agli obblighi nascenti dalla presente convenzione. L'Assemblea si esprime a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

Art. 17 - Norme transitorie

1. L'Autorità, a norma dell'art. 32 comma 1 della Legge Regionale 10/ 2008 subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Agenzia per i Servizi Pubblici Locali di Piacenza a partire dal 1 Gennaio 2009.
2. In sede di prima nomina il presidente e l'ufficio di presidenza durano in carica sino al 30 Settembre 2009 al fine di permettere la definizione degli assetti di governo della convenzione dopo l'imminente rinnovo degli organi istituzionali della maggior parte degli Enti partecipanti.

Art. 18 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge vigenti per Comuni e Province, in quanto applicabili.